

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

- ricorrente -

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 14,
presso lo studio dell'avvocato VALENTINI STEFANO, rappresentato e
difeso dall'avvocato PARDI ARTURO, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 77/2008 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 23/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

la Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza 23.9.2008 n. 77 della CTR delle Marche, deducendo con tre motivi il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. il vizio di carenza assoluta di motivazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 35, comma 3 e ex art. 36, comma 2 ed il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c. tutti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 ha resistito con controricorso la contribuente Z. M. n.q. di socia di Zanca s.r.l. in liquidazione;

la CTR ha confermato la decisione di prime cure con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento in rettifica di maggiori redditi - derivanti da utili occulti distribuiti ai soci dalla predetta Zanca s.r.l. in relazione a maggiori ricavi non dichiarati dalla società oggetto di altro avviso di accertamento annullato con sentenza della CIP di Pesaro n. 148/4/005 emessa in diverso giudizio-rideterminando il maggior reddito a carico del socio "in riferimento a quanto definito per la società in percentuale alla sua quota sociale, tenuto conto di quanto già versato dalla società stessa".

la CTR in particolare rigettava l'appello dell'Ufficio rilevando che la decisione n. 148/4/2005 pronunciata nel diverso giudizio a carico della società era stata confermata in appello e non ravvisando pertanto motivi per discostarsi dalla decisione di prime cure che in quella sentenza trovava fondamento.

Rilevato:

- che la relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l'accoglimento del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

".....i primi due motivi dedotti dalla Agenzia delle Entrate in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (violazione dell'art. 112 c.p.c. per : omessa pronuncia sui motivi di gravame concernenti il mancato esame da parte del giudice di prime cure degli elementi probatori posti a fondamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della

società di capitali e riproposti nei giudizio avente ad oggetto l'avviso di rettifica emesso nei confronti del socio;

nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, n. 4) debbono ritenersi manifestamente fondati atteso che:

1) dalla trascrizione dei motivi di appello (pag. 6-7 ricorso per cassazione) e dalla stessa sentenza di appello, risulta che l'Ufficio aveva espressamente riprodotto le stesse censure svolte alla sentenza n. 148/4/2005 (emessa nella causa pregiudiziale e gravata di appello) adducendo gli elementi probatori a sostegno dei maggiori redditi accertati nei confronti del società Zanca a r.l.: su tali motivi di gravame la CTR marchigiana ha omesso del tutto l'esame, avendo fondato il decisum esclusivamente sulla piena adesione alla predetta sentenza n. 148/4/2005 in quanto "confermata da questa Commissione medesima" in grado di appello;

2) la predetta motivazione adottata "per relationem" è viziata da nullità ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) in quanto non individua gli elementi valutativi essenziali cui occorre fare riferimento per risolvere la controversia pregiudicata, impedendo il controllo di legittimità sull'operato del giudice (criteri di valutazione degli elementi probatori adottati, regole ermeneutiche applicate, logica della decisione): ed infatti nella ipotesi in cui il giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all'accertamento del reddito della società, l'indipendenza dei due processi rende necessario che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da un nesso di consequenzialità a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto della decisione, senza che il giudice possa limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società (Cass. 11677/2002; conf. 13990/2003, 15951/2003, 11167/2006, 19606/2007, SU 14814/2008). La "relatio" c.d. pura ad altra sentenza che ha deciso la causa pregiudiziale è consentita esclusivamente nel caso in cui detta sentenza sia passata in giudicato, diversamente essendo tenuto il giudice della causa consequenziale a sorreggere la propria decisione con una motivazione "che non sia eterodipendente, ma autonoma ed autosufficiente" nel senso di consentire dalla mera lettura della stessa la individuazione delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Corte cass. SU 4.6.2008 n. 14814).....il terzo motivo (violazione dell'art. 295 c.p.c. per omessa sospensione del giudizio pregiudicato - relativo all'accertamento dei maggiori utili percepiti dal socio- in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei maggiori redditi prodotti dalla società di capitale) rimane assorbito nell'accoglimento dei primi due motivi.....".

Ritenuto:

- che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione.

Ritenuto:

- che il ricorso dell'Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.:

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2012